



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-251-2024 DEL 17/07/2024

L'anno 2024, questo giorno diciassette (17) del mese di luglio alle ore 10:26 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Signor Michele Guerra nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Avv. Pasquale Criscuolo.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Il Segretario Generale fa presente la necessità di eliminare l'errore materiale contenuto nel testo della proposta di deliberazione, relativamente alla data di notificazione dell'accertamento esecutivo.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 10 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Presente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Presente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Presente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente
BORGHINI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Presente
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Presente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Presente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (**deliberazione GC-251-2024**) e reca l'oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto: UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA R.G. NN: 2055/2024. AUTORIZZAZIONE ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 3708 del 04/07/2024

Fasc. IV.3.6.1/16/5

OGGETTO: UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA R.G. NN: 2055/2024. AUTORIZZAZIONE ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge n. 160 del 30 dicembre 2019, art. 1 comma 792;
- lo Statuto vigente del Comune di Parma;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS), approvato con atto del commissario straordinario n. 391 del 27 aprile 2012, e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali (RGE), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 370/9 del 17 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare quelle da ultimo apportate con atto consiliare n. 90 del 19/12/2022;
- Il vigente Regolamento Comunale per la determinazione delle tariffe per la frequenza a servizi per l'infanzia, scolastici ed extrascolastici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16/3/2010, modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 35 del 27/5/2011, n. 70 del 30/8/2011, n. 38 del 7/5/2013, n. 94 del 18/12/2015, n. 8 del 2/2/2016;

Osservato in particolare che:

- lo Statuto, all'art. 41, comma 3, lett. n), riserva alla Giunta la facoltà di promuovere e resistere alle liti, autorizzando i legali dell'Ente a stare in giudizio, mentre al successivo art. 43, comma 1, lett. a), attribuisce la rappresentanza processuale dell'Ente in capo al dirigente competente;
- l'art. 9 del ROUS, al comma 2, lettera d), stabilisce che *«la rappresentanza processuale è attribuita, ai sensi dello Statuto Comunale, al Dirigente del Servizio Avvocatura Municipale [...]. Nei casi in cui la legge consenta all'Ente di stare in giudizio senza il ministero di un legale, la rappresentanza processuale spetta al Dirigente responsabile del rispettivo settore/servizio di competenza, il quale, se previsto dalla legge, ha facoltà di avvalersi di funzionari appositamente delegati»;*
- l'art 57 del citato RGE stabilisce che *“1. È responsabile della gestione di un'entrata extratributaria il soggetto al quale le corrispondenti risorse sono assegnate attraverso il piano esecutivo di gestione. 2. Il responsabile dell'entrata: a) cura la*

redazione e l'adeguamento dei regolamenti che disciplinano l'entrata; b) propone le tariffe e le agevolazioni relative all'entrata, per la loro approvazione; c) adotta i provvedimenti di accertamento, dispone rimborsi e compensazioni; d) coordina tutte le operazioni finalizzate all'acquisizione delle entrate e le esercita, ove non attribuite ad altra struttura operativa; e) cura il contenzioso e rappresenta l'ente in giudizio, secondo le disposizioni dello Statuto; f) cura i rapporti e gli scambi di informazioni con il servizio finanziario relativamente all'entrata gestita; g) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione dell'entrata. 3. Nel caso in cui alcune delle fasi di gestione dell'entrata siano attribuite, secondo l'organizzazione dell'ente, a strutture organizzative diverse da quella assegnataria delle risorse nel PEG, il responsabile dell'entrata, nella sua funzione di coordinamento nei confronti di tali strutture: a) verifica la corretta applicazione della disciplina regolamentare, nonché delle tariffe e delle agevolazioni deliberate; b) fornisce supporto interpretativo, emana direttive, esercita azione di impulso e di richiamo in caso di inerzia; c) verifica il corretto svolgimento dell'attività istruttoria, di controllo e di recupero; d) acquisisce dalle strutture operative deputate le informazioni in forma massiva o di dettaglio utili per la gestione dell'entrata. 4. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione dell'entrata, il contratto di servizio individua e disciplina le attività affidate al gestore, mentre permangono comunque in capo al responsabile dell'entrata le funzioni di coordinamento, impulso, vigilanza e gestione amministrativa.

- l'art 58 del citato RGE stabilisce che “1. Le modalità di riscossione e le scadenze di pagamento sono disciplinate dalla legge, dagli specifici regolamenti dei servizi o delle entrate, o dai contratti stipulati. 2. In caso di assenza di disciplina specifica, la riscossione di un'entrata extratributaria avviene mediante recapito al debitore di un avviso bonario di pagamento, nel quale si richiede il saldo dell'obbligazione a suo carico entro un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento. 3. In caso di inadempimento del debitore alle scadenze ordinarie previste per legge o regolamento oppure entro il termine indicato ai sensi del comma 2, prima dell'attivazione delle procedure di riscossione coattiva, il responsabile dell'entrata può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
- L'art 59 del citato RGE stabilisce che “1. Qualora siano trascorsi infruttuosamente i termini previsti per il pagamento dell'obbligazione da parte dell'utente, il responsabile dell'entrata o il soggetto gestore provvede all'intimazione all'adempimento ed alla contestuale messa in mora, mediante accertamento esecutivo patrimoniale, da notificarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (PEC) o piattaforma delle notifiche digitali (PND). 2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve essere notificato di norma entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata. 3. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla

riscossione. 4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti. 5. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza necessità di notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 6. Con l'emissione di accertamento esecutivo patrimoniale, vengono addebitati all'utente inadempiente interessi moratori nella misura prevista dall'art. 23 e gli oneri di riscossione come disciplinati dall'art. 51 del presente regolamento.

Preso atto che è pendente presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Parma il procedimento n. 2055/2024 del 28/05/2024 promosso nei confronti del Comune di Parma e allo stesso notificato, avverso l'accertamento esecutivo n. 4790477, cronologia notificazione 1578/2024, valore del ricorso di Euro 1.064,45;

Precisato che:

- l'eventuale soccombenza, ferma restando la facoltà di ricorrere ai successivi gradi di giudizio, comporterebbe la riduzione del credito tributario nei confronti della controparte in forza dell'annullamento degli avvisi di pagamento impugnati, nel valore di cui al punto precedente;

Preso atto che, sulla base delle valutazioni della S.O. Servizi Generali Educativi del quadro normativo sopra richiamato, emerge l'infondatezza delle tesi di controparte come esposte nell'atto introduttivo del procedimento, per i motivi che verranno conseguentemente illustrati nelle sedi di rito;

Ritenuto opportuno che il Comune di Parma, in quanto chiamato espressamente in causa dalla ricorrente, si costituisca in giudizio per la difesa delle proprie ragioni di ente impositore;

VISTO il Decreto del Sindaco di Parma DSMG 2024/9 del 04/03/2024, Prot. n. 50414, che conferisce alla Dott.ssa Donatella Signifredi l'incarico di Dirigente del Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Archivi, Pari Opportunità e Benessere Animale;

Dato atto che:

- il responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Dirigente del Settore l'incarico di Dirigente del Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Archivi, Pari Opportunità e Benessere Animale, Dott.ssa Donatella Signifredi;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte della sottoscritta Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del TUEL, il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Archivi, Pari Opportunità e Benessere Animale e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile Finanziario;

Acquisito il parere di conformità di cui all'art. 70, primo comma, del vigente Statuto comunale, come in atti;

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL D.Lgs. 267/2000, onde consentire la costituzione in giudizio entro i termini di legge;

DELIBERA

per tutto quanto illustrato e motivato in premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamato e riportato,

1. di prendere atto del ricorso pendente innanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Parma, procedimento n. 2055/2024 del 28/05/2024 promosso nei confronti del Comune di Parma e allo stesso notificato, avverso l'accertamento esecutivo n. 4790477, cronologia notificazione 1578/2024, valore del ricorso di Euro 1.064,45;

2. di autorizzare la resistenza nel procedimento mediante costituzione in giudizio del Comune di Parma, nella persona della Dirigente del Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Archivi, Pari Opportunità e Benessere Animale, Dott.ssa Donatella Signifredi;

3. prendere atto che il dirigente ha facoltà di rappresentare e difendere il Comune di Parma nelle fasi di merito ed esecutive, di farsi sostituire o assistere in giudizio, di conciliare ove ne ricorrano i presupposti, in conformità alle norme legislative e regolamentari in materia di processo tributario;

4. di dare atto che:

- il Responsabile del procedimento, individuabile nella Dirigente competente, dott.ssa Donatella Signifredi, provvederà ad adottare gli atti conseguenti ed attuativi della presente deliberazione;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte della sottoscritta Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL D.Lgs. 267/2000, onde consentire la costituzione in giudizio nei termini di legge.

DELIBERAZIONE N. GC-2024-251 DEL 17/07/2024

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.parma.it.

Sottoscritta dal
SEGRETARIO GENERALE
Criscuolo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal
SINDACO
Guerra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati: